



CONFINDUSTRIA

Nota
Interpretativa
Decreto n.104 del 2019

**Modalità di redazione
della relazione di
riferimento**

Giugno 2019

In riferimento al Decreto n. 104 del 15 aprile 2019 del Ministero dell’Ambiente recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152 del 2006, pubblicato lo scorso 6 maggio sul sito del Ministero, in un’ottica di collaborazione ed efficace applicazione del Decreto, sia da parte delle autorità competenti che degli operatori privati, di seguito si riportano delle considerazioni interpretative da sottoporre all’attenzione del Ministero dell’Ambiente.

Con riferimento all’Allegato 2, numero 6 del decreto in esame recante i contenuti minimi della relazione di riferimento si rileva come potenzialmente problematica la disposizione per la quale le misurazioni analitiche necessarie alla caratterizzazione dello stato del suolo e delle acque sotterranee non devono essere anteriori ai 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento.

Dal momento che – in base all’articolo 29-*sexies*, comma 9-*sexies* del d.lgs. n. 152 del 2006 e del precedente D.M. n. 272 del 2014 – i Gestori, ma anche le Autorità competenti preposte, hanno espletato gli obblighi di redazione della Relazione di riferimento o di verifica della sussistenza dell’obbligo di redigere tale relazione, è necessario operare un raccordo tra quanto previsto e attuato in precedenza e le nuove disposizioni contenute nel decreto in esame. Ciò risulta necessario al fine di evitare inutili dubbi interpretativi che rischiano di comportare aggravii per le Imprese e le Amministrazioni.

Questo vincolo temporale legato ai 24 mesi, infatti, non può che applicarsi alle relazioni di riferimento relative ai nuovi impianti o comunque per le relazioni non ancora presentate all’amministrazione competente, come risulta evidente da una lettura ragionevole dell’Allegato 3, il quale prevede, al punto 2.3, che *“nel caso di installazioni esistenti, devono essere prodotte le eventuali informazioni sullo stato del sito già disponibili, ove validate da Enti pubblici nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza”*. Infatti, solo nel caso in cui *“tali informazioni non siano disponibili, non siano state validate (almeno a campione) dalle competenti autorità pubbliche o non siano comunque ritenute sufficienti dall’Autorità competente [...] si procede applicando preferibilmente una strategia ragionata o una strategia mista (punto 1.1 c oppure d)”* e quindi con nuovi prelievi e misurazioni.

Infatti, se consideriamo che il costo per la redazione di una relazione di riferimento ha comportato spese rilevanti (anche 900.000 euro per impianto), la disposizione legata al vincolo temporale delle misurazioni rischia di andar a far gravare anche per le nuove relazioni di riferimento un

inutile onere economico in capo alle imprese che già possiedono misurazioni utili allo scopo, in quanto le stesse si troverebbero costrette a dover effettuare nuovamente tutte le misurazioni.

Inoltre, non si ravvede alcuna esigenza o fondamento di natura tecnico-scientifica per tale limitazione. Infatti, come riportato all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152 del 2006 la relazione di riferimento contiene le *“informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie **al fine di effettuare un raffronto** in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività”*.

Lo strumento della relazione di riferimento nasce, quindi, dalla necessità di dover fare un confronto sulla qualità e quantità degli impatti ambientali dell'attività produttiva sulle matrici suolo e acque sotterranee nel corso della sua operatività, pertanto, imporre l'obbligo di non utilizzare misurazioni anteriori ai 24 mesi dalla presentazione della relazione di riferimento non ha alcuna correlazione con le finalità dello strumento stesso nel caso di installazioni esistenti.

Infatti, la *baseline* definita dai dati analitici contenuti nella relazione di riferimento deve inquadrare uno stato fisso nel tempo, precedente all'avvio di dell'attività produttiva nel caso di nuove installazioni, in modo tale, come detto, da poter poi fare un raffronto con un momento successivo, indipendentemente se le suddette misurazioni siano antecedenti o meno al momento della presentazione della relazione di riferimento.

Allo stesso modo, anche le Linee guida comunitarie richiamate al comma 1, dell'articolo 5, del decreto in esame non contengono alcun richiamo a vincoli di carattere temporale legati all'effettuazione delle misurazione necessarie alla caratterizzazione dello stato fisico delle matrici ambientali. L'unico richiamo, in tal senso, è legato al caso in cui, per installazione esistenti, non sia possibile stabilire l'affidabilità e la qualità delle informazioni storiche sullo stato del suolo, ad esempio perché i risultati sono basati su metodi obsoleti o sono in qualche modo incompleti. In questo caso le Linee guida specificano che *“è altamente preferibile effettuare nuove misurazioni”*. Pertanto, se la qualità dei dati, già in seno alle imprese, è ritenuta accettabile non vi è alcun motivo per cui tali dati non possano essere utilizzati per presentare la relazione di riferimento ai sensi del nuovo Decreto n. 104 del 2019, il quale, peraltro, ripercorre diverse disposizioni già contenute nel precedente Decreto n. 272 del 2014.

Da ultimo, per quanto riguarda i dati forniti con le relazioni di riferimento già presentate nel caso di verifiche effettuate in ottemperanza del Titolo V, Parte Quarta del Codice dell'Ambiente,

l'unico caso in cui le misurazioni potrebbero non essere attuali riguarda le aree medio tempore bonificate. In tal caso, si ritiene opportuno come dati aggiornati a cui fare riferimento gli obiettivi di bonifica approvati dall'autorità competente e validati in sede di collaudo della bonifica.

Pertanto, alla luce degli eccessivi e ingiustificati oneri che l'applicabilità del Decreto in esame potenzialmente metterebbe in capo alle imprese rientranti nel suo campo di applicazione, **si chiede il chiarimento in merito al fatto che la disposizione riportata all'Allegato 2, numero 6 non si applichi alla relazioni di riferimento già presentate e che comunque sgravino le imprese che già possiedono misurazioni utili allo scopo dal dover effettuare nuovamente un lavoro di analisi laborioso ed estremamente costoso.**

Di seguito si riportano ulteriori punti in cui si rileva l'opportunità di un chiarimento puntuale da parte del Ministero, sempre ai fini di una efficace e corretta applicazione del Decreto per tutti gli operatori interessati:

- L'articolo 3, lettera b), del Decreto in esame indica che sono obbligate a presentare la relazione di riferimento gli impianti di cui al punto 2, dell'Allegato II, alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, ossia quelli con potenza maggiore di 300 MW o appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, se tali impianti sono alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale. **Si ritiene che andrebbe specificato che non devono essere considerati i consumi di gasolio riferenti ai gruppi elettrogeni e alle motopompe antincendio, in quanto, in caso contrario, il campo di applicazione si allargherebbe in maniera ingiustificata e, ad esempio, tutte le centrali di spinta della rete di distribuzione del gas ricadrebbero nell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.**
- Il Decreto non contiene precise scadenze entro cui presentare la relazione di riferimento ma, all'articolo 3, comma 1, riporta che la relazione è presentata unitamente alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. **Si ritiene opportuno specificare che l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento non sussiste per le domande di riesame dell'AIA.**
- Per quanto riguarda gli impianti soggetti alla verifica di sussistenza dell'obbligo di relazione di riferimento (cd. "screening"), come stabilito dall'articolo 4 del decreto in

esame, **si ritiene che debba essere opportunamente ricordato il presente regolamento con quanto è stato già predisposto ai sensi del precedente Decreto n. 272 del 2014.** Infatti, al fine di evitare una inutile duplicazione di procedure e oneri burocratici, sia per la Pubblica Amministrazione che per le aziende interessate, e considerando che i contenuti della procedura di screening sono sostanzialmente invariate tra i due regolamenti, **si ritiene opportuno la previsione per cui, qualora le condizioni di impianto non siano mutate con riferimento alla sostanze potenzialmente pertinenti, non sia necessario ripresentare nuovamente la documentazione di screening.**

- Il Regolamento, all'articolo 4, comma 4, prevede l'obbligo di presentare l'aggiornamento della relazione di riferimento o la verifica di sussistenza in caso di "*modifiche sostanziali*": **si ritiene opportuno un chiarimento, in tal senso, in quanto l'aggiornamento della relazione di riferimento dovrebbe essere presentato solo in caso di modifiche sostanziali che intervengono sulle sostanze potenzialmente pertinenti e non a qualunque modifica sostanziale ai sensi della normativa IED.** Infatti, come riportato nella definizione della stessa relazione di riferimento, questa contiene e tratta esclusivamente le informazioni relative alle sostanze pericolose pertinenti.